COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

COPIA DELLA DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE n. 26 DEL 06-05-21

OGGETTO: **Atto di indirizzo politico in ordine allo smantellamento delle SAE e delle relative opere di urbanizzazione, al venire meno dello stato di necessità, con ripristino totale dei terreni e restituzione degli stessi ai legittimi proprietari.**

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di maggio alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Bernardini Silvia	**SINDACO**	**P**
BRAVI VALENTINA	**ASSESSORE**	**P**
NAPOLEONE ROBERTO	**ASSESSORE**	**P**

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Scuderini Venanzio
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Bernardini Silvia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2021, con la quale è stato stabilito, con effetto immediato, di intendere l'occupazione temporanea d'urgenza - decretata con le ordinanze sindacali n. 6 del 14.02.2017, n. 18 del 07.03.2017, e n. 42 del 03.04.2017 – emanate a loro volta in forza delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 388 del 26.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016 – finalizzata all'esproprio definitivo e con essa i relativi conseguenti adempimenti, in ordine alla futura destinazione d'uso delle aree, nonché alle procedure di indennizzo ai proprietari;

Appurato che l'Amministrazione Comunale, nell'atto di decidere di acquisire definitivamente al patrimonio indisponibile dell'Ente le aree sin qui occupate temporaneamente con le ordinanze sopra richiamate, variando l'occupazione temporanea d'urgenza in occupazione definitiva preordinata all'esproprio, ha proceduto:

- in totale coerenza con quanto stabilito nelle ordinanze del Capo di Protezione Civile emanate a seguito degli eventi sismici del 2016, che di seguito vengono richiamate;
- in totale coerenza con quanto stabilito dalla legge 27.12.2017 n. 205 in ordine al trasferimento delle strutture abitative di emergenza al patrimonio indisponibile dei Comuni;
- in totale coerenza con le indicazioni pervenute da parte del Dipartimento di Protezione Civile e della Regione Marche – Servizio di Protezione Civile – in ordine alle valutazioni ed alle modalità operative da seguire nell'ambito del "programma di acquisizione delle aree";
- in analogia alle procedure attivate dagli altri Comuni dell'area cratere della stessa Regione Marche;

Dato atto infatti che:
- con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 sono stati definiti (art.1 commi 1 e 2) i soggetti attuatori nonché le strutture operative per la realizzazione:
a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
- in particolare l'art.6 dell'OCDPC n. 388/2016 - Occupazioni d'urgenza, stabilisce:
1. Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i Sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;

- con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 28 agosto 2016, n. 389 è stato stabilito (art.3 comma 1) che: *"gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti."*

- con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, al comma 1, viene individuata la Regione Marche come soggetto attuatore per la realizzazione di

Strutture Abitative di emergenza (S.A.E.) demandando, al comma 2, i Comuni alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni necessari per far fronte alle effettive esigenze e di comune accordo all'individuazione delle aree da destinare alle S.A.E.;
- in particolare, il comma 2 dell'art.1 dell'OCDPC 394/2016 - Realizzazione delle strutture abitative di emergenza, stabilisce:
2. I Comuni interessati provvedono alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", questi ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti Comuni provvedono all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto delle esigenze di natura non abitativa di cui all'articolo 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. è definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari.

- in particolare, i commi 5 e 6 dell'art.3 dell'OCDPC 394/2016 - Soggetto Attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale, testualmente recitano:
5. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'articolo 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'articolo 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:

- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti.
- legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonché la disciplina dei titoli abilitati.
- legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;
- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
- regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;
- legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
- legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18;

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le Regioni definiscono, d'intesa con i Comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico,

ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati.

- con la Circolare del Capo Dipartimento Protezione Civile 16 gennaio 2017 sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti ed indirizzi, come di seguito riportati:
omissis …… "Una particolare attenzione deve essere quindi prestata all'acquisizione delle aree di insediamento.
Innanzitutto va rammentato che, ai sensi del'art.1 comma 2 della predetta ordinanza 394, le aree destinate alle SAE debbono essere individuate "assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari.
Qualora non si riesca a individuare aree pubbliche e si debba ricorrere a aree private, laddove non venga prevista l'acquisizione al patrimonio pubblico mediante provvedimenti ablativi, ma venga preferita, anche ai sensi dell'art. 3 comma 6 dell'OCDPC 394/2016, la locazione, corre l'obbligo di ricordare che, in applicazione dei principi che caratterizzano tale istituto, il bene, al termine del contratto, deve essere restituito al proprietario nelle condizioni di fatto e di diritto che aveva in precedenza. Ciò significa che il territorio trasformato, ed eventualmente arricchito da opere di urbanizzazione e di messa in sicurezza, andrebbe ricondotto in pristino, con spese così ingenti da far apparire la procedura sin d'ora contrastante – nonostante le economie che potrebbero ricavarsi dalla locazione rispetto all'acquisizione in proprietà – con i generali principi di proporzionalità, di ragionevolezza e del già richiamato principio di economicità. Risulta pertanto evidente che, in tali casi, sia opportuno procedere all'acquisizione dell'area al patrimonio pubblico".
omissis ….

- con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, in G.U. n. 302 del 29.12.2017 (Legge di Bilancio 2018), sono state stabilite – come definitive - le modalità di assegnazione ai Comuni delle strutture emergenziali, compresa la responsabilità del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socio-economico del territorio, come stabilito dal comma 750 dell'art. 1 della stessa, che testualmente recita:

"Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016 finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

- con nota, prot.n. 1354916 del 13.11.2019, assunta al protocollo comunale al n. 10514 del 14.11.2019, avente ad oggetto "*Sisma 2016 – Intesa ai sensi art.3 c.6 OCDPC 394/2016, oltre indicazioni operativi ai fini del riconoscimento oneri indennità di occupazione temporanea e di esproprio per le aree di cui all'OCDPC 388/2016 e seguenti*", la Regione Marche – Servizio Protezione Civile ha comunicato la propria proposta in merito all'adozione del programma di acquisizione delle aree, dando precise indicazioni sia in termini di "Principi del programma di acquisizione Aree", che di "Procedura per la definizione del programma di acquisizione Aree", che, altresì, di "Erogazione degli indennizzi – per esproprio e per occupazione temporanea";

- in particolare il passaggio che testualmente recita: "*nell'acquisizione delle aree di insediamento delle strutture di emergenza…(omissis)…è necessario individuare la soluzione economicamente più vantaggiosa per la pubblica amministrazione, attenendosi ai criteri riportati al punto c) dell'Allegato 1) alla presente nota*";

Valutato necessario - a fronte di quanto sopra descritto – procedere con ulteriori valutazioni in ordine all'effettiva opportunità di acquisire al patrimonio indisponibile dell'Ente le aree in cui sono state realizzate le strutture abitative di emergenza, puntualizzando quanto di seguito:

- la procedura seguita, come sopra dettagliatamente descritta, è stata quasi imposta dalla Regione e dal Dipartimento di Protezione Civile, che hanno lasciato, è vero, la facoltà ai Comuni di scegliere per la locazione e ripristino delle aree anziché per l'esproprio, a condizione però di procedere per la via meno onerosa per la finanza pubblica;
- l'Amministrazione Comunale esprime, invece, la volontà politica a favore della locazione temporanea e smantellamento delle SAE con conseguente ripristino e restituzione dei terreni ai legittimi proprietari per le seguenti motivazioni:
    - le SAE, che sono state realizzate in aree rilevanti e particolarmente sensibili, sia per accessibilità, che per visibilità e per la prossimità con i nuclei storici che contraddistinguono l'insediamento del fondovalle di Ussita, non contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio, ma, al contrario, tendono a generare un effetto di straniamento e standardizzazione con conseguente impatto ambientale negativo per Ussita e per il territorio interno al Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
    - il mantenimento delle aree SAE non contribuisce, per gli effetti di cui sopra, alla valorizzazione del paese e del territorio in chiave turistica;
    - le SAE, per loro stessa natura, sono soggette ad un deperimento tale da far prevedere, già nel breve periodo, la necessità di interventi di manutenzione straordinaria dal costo elevato;
    - con l'avanzare della ricostruzione e la progressiva restituzione, da parte degli assegnatari, delle SAE, le unità abitative rimarranno vuote, con il rischio, concreto in un Comune piccolo come Ussita ove ci sono poche persone, di vederle inutilizzate per anni, senza alcun beneficio per il territorio e le comunità, dimostrando, al contrario, l'assenza di un vantaggio al loro mantenimento;
    - per gli stessi motivi legati all'esigua presenza umana, non si ritiene opportuno, né conveniente il mantenimento delle opere di urbanizzazione, reputando, al contrario, che il rispristino delle aree possa promuove il valore paesaggistico ed ambientale di Ussita;

Valutato pertanto, per tutte le motivazioni e considerazioni sopra riportate, di esprimere un indirizzo politico di contrarietà in merito agli espropri delle aree SAE, con mantenimento delle SAE stesse, che, seppur perfettamente in linea con le normative e con gli orientamenti espressi di cui alla presente narrativa, ed anzi, come riportato sopra, pressoché imposto, non si ritiene confacente alla realtà di un piccolo paese come Ussita, con poche persone residenti, inserito all'interno di un contesto ambientale di pregio, e che basa la propria economia sul turismo;

Per tutto quanto sopra, con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) di considerare la premessa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di esprimere a livello politico, per le motivazioni di cui alla premessa stessa, che qui integralmente si richiama, il proprio favore per la locazione temporanea delle aree, fintantoché vi sarà la necessità di accoglienza dei nuclei familiari sfollati dagli eventi sismici del 2016, e successivo intervento di smantellamento delle SAE e delle relative opere di urbanizzazione, con ripristino totale dei terreni e restituzione degli stessi ai legittimi proprietari;

3) di dare mandato al Sindaco e agli uffici per porre in essere ogni azione necessaria, anche presso gli enti di competenza, per dare attuazione concreta, per quanto possibile, all'indirizzo politico di cui al punto 2.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bernardini Silvia	F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 13-05-21 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 13-05-21

L'INCARICATO
F.to

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari data 13-05-21 con nota prot.n. 4512 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000.

Li

L'INCARICATO
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li,

Il Responsabile